

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1384

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PICANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 1993

---

Modifiche alla legge per l'elezione del Parlamento europeo

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il Consiglio europeo di Edimburgo dell'11 e 12 dicembre 1992 ha fatto sue le proposte del Parlamento europeo formulate dalla relazione De Gucht, adottato nell'ottobre 1992, per tener conto dell'unificazione tedesca. In base alla nuova ripartizione all'Italia spettano ottantasette rappresentanti.

Sul progetto di procedura elettorale uniforme per l'elezione dei deputati al Parlamento europeo, si è prevista, tra le altre, la possibilità che, qualora uno Stato membro adotti un sistema di scrutinio uninominale, ai collegi uninominali possano essere assegnati al massimo i due terzi dei seggi attribuiti a tale Stato membro; i seggi restanti sono ripartiti sulla base di liste, in modo tale che la ripartizione di tutti i seggi di tale Stato membro sia proporzionale alla totalità dei voti espressi.

Il recepimento di questa opzione sembra la soluzione più vicina all'orientamento dell'opinione pubblica italiana quale si è manifestato nelle consultazioni referendarie del 18 aprile sulla legge elettorale per il Senato della Repubblica e qual è stato poi recepito in sede di riforma delle leggi

elettorali per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.

D'altra parte è anche opportuno rivedere il metodo elettorale attualmente in vigore poichè si fonda su collegi pluriregionali dove difficilmente un parlamentare riesce a far sentire in maniera uniforme i risultati del suo impegno parlamentare. Con collegi molto più piccoli si affrontano meno spese, si sottraggono i candidati alle lusinghe di potenti *lobbies* e si dà la possibilità di coinvolgere più direttamente i cittadini nel processo dell'attività europea.

Il presente disegno di legge all'articolo 1 fissa in ottantasette il numero dei rappresentanti, precisando la percentuale di essi che deve essere scelta, rispettivamente, col sistema uninominale o proporzionale.

L'articolo 2 fissa le norme per l'elezione dei parlamentari eletti con metodo uninominale, mentre l'articolo 3 prevede la procedura per quelli eletti con metodo proporzionale.

L'articolo 4 prevede il numero dei sottoscrittori della candidatura, mentre l'articolo 5 fissa la cifra che sarà rimborsata ai partiti i cui candidati partecipano alla competizione e vengono eletti.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. I rappresentanti italiani al Parlamento europeo sono ottantasette. Essi vengono eletti per i due terzi con collegio uninominale e per un terzo con collegio proporzionale.

### Art. 2.

1. Al collegio uninominale viene eletto il candidato che risulta più votato. A parità di voti viene eletto chi è più anziano.

### Art. 3.

1. Per il collegio proporzionale vengono costituite tante liste quante sono quelle presentate in collegi uninominali con gli stessi candidati. Vengono eletti quelli percentualmente più votati e non eletti nei collegi uninominali.

2. Viene esclusa dal riparto proporzionale la lista che non ha superato il 4 per cento dei voti validi a livello nazionale e non ha avuto nessun candidato eletto nei collegi uninominali.

### Art. 4.

1. La candidatura nel collegio uninominale deve essere sottoscritta da tremila persone.

### Art. 5.

1. Ai partiti a cui i candidati appartengono viene rimborsata una spesa di lire 2.000

a voto avuto, di cui almeno la metà è destinata ai candidati eletti.

Art. 6.

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.